

TI_GERICHTE 12.1998.233 vom 22. März 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-03-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1998.233

FR: TI_GERICHTE 12.1998.233 du 22 mars 1999

IT: TI_GERICHTE 12.1998.233 del 22 marzo 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Vanno preliminarmente disattese le censure della convenuta al giudizio impugnato legate a pretese questioni formali.

E. 1.1

Del tutto pretestuosa è in primo luogo la tesi dell'irricevibilità della petizione per la mancata indicazione nel petitum dell'importo dedotto in causa. Atteso che siffatto modo di procedere non è a priori inammissibile, la carenza della petizione per essere censurabile dovrebbe avere pregiudicato alla parte convenuta la facoltà di difendersi compiutamente dalle argomentazioni avversarie, così da costituire una violazione del suo diritto di essere sentita. Che ciò sia in concreto avvenuto, non è preteso neppure dalla convenuta, che del resto nei propri allegati introduttivi non ha speso una parola sull'argomento. Inoltre una tale violazione è in concreto esclusa dal fatto che l'attore ha indicato chiaramente gli importi delle proprie posizioni di danno, con l'unica eccezione di quella per le asserite ore di lavoro straordinario (petizione, pag. 6 e 7), pretesa che il Pretore ha oltretutto respinto, sicché è più che certo che la convenuta non ha per questo motivo subito pregiudizio alcuno.

E. 1.2

La convenuta lamenta poi la mancata presentazione della duplica riconvenzionale, asserendo che "tale rinuncia ha sicuramente effetto sull'accertamento dei fatti" (punto 4, pag. 6), nel senso che andrebbero considerati ammessi i fatti di cui alla replica riconvenzionale (punto 7, pag. 7). Si tratta di una conclusione che non può essere seguita: la succinta replica riconvenzionale, limitata alle sole pag. 8 e 9 dell'allegato, non ha apportato novità particolari dal profilo dell'adduzione dei fatti o del diritto, e si è invece esaurita in una ripetizione delle precedenti argomentazioni, già contestate nella risposta riconvenzionale (che a sua volta era assai meglio articolata e completa della stringata domanda riconvenzionale), oppure nell'invocazione e nel rinvio alla fase istruttoria per la prova delle contestate affermazioni della datrice di lavoro, motivo per cui la convenuta non poteva trarre alcun beneficio dalla mancata presentazione di un a quel punto pressoché pleonastico allegato di duplica riconvenzionale, ritenuto che comunque l'ammissione dedotta dal silenzio dell'attore varrebbe solo in assenza di contrari elementi risultanti dagli atti (art. 170 cpv. 2 CPC), il che è quanto avviene nella specie.

E. 1.3

Infondata è anche la censura della pretesa carenza di motivazione del giudizio impugnato, essendo del tutto manifesto che la sentenza in questione, che consta di ben 11 pagine, soddisfa ampiamente i requisiti minimi di motivazione imposti dall'art.

E. 4

Quali ulteriori motivi gravi giustificanti il licenziamento immediato la convenuta adduce con l'appello (pag. 8) anche la mancata registrazione del consumo di pizze e di cene con gli amici dell'attore. Si tratta -a prescindere da ogni altra considerazione, ed in particolare quelle relative all'ammissibilità dell'adduzione di motivi non indicati nella disdetta- di circostanze non sufficientemente comprovate.

E. 4.1

Il consumo dei pani da pizza è stato giustificato dal fatto che le pizze venivano cucinate dall'attore all'ora dell'aperitivo per essere tagliate a fette e servite ai clienti. In assenza di prove più precise circa il numero di pani da pizza che non sarebbe stato contabilizzato, ma stanti l'indicazione testimoniale della presenza di 25-30 persone all'ora dell'aperitivo (testi _____ e _____) e soprattutto la mancanza di riscontri probatori del fatto che le pizze sarebbero state servite per cena a clienti paganti senza che ne venisse riversato il prezzo in cassa, non può ritenersi dimostrata, o anche solo resa verosimile, l'asserita appropriazione indebita legata a questa circostanza.

E. 4.2

Analoghe argomentazioni valgono per le cene tra amici, il cui provento sarebbe stato trattenuto _____: la convenuta ammette esplicitamente l'inesistenza di riscontri peritali sul tema (appello, pag. 16), così che non è dato di sapere con certezza il numero delle stesse, o quello dei partecipanti, mentre le deposizioni di chi vi ha partecipato o assistito (testi _____ e _____) sono univoche nell'affermare che le consumazioni venivano registrate, mentre il cibo -per stessa ammissione della convenuta- non proveniva dal ristorante, ma era messo a disposizione dal gerente.

E. 4.3

La convenuta tenta di sostenere che non vi sarebbe stata necessità di una prova peritale su questi temi. A torto, non essendo, contrariamente alla sua opinione, compito del giudice adito quello di chinarsi su di una copiosa e complessa documentazione di natura contabile per verificare l'esattezza delle affermazioni della parte gravata dell'onere della prova (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 10) L'incongruenza del comportamento della convenuta è del resto manifesto, visto che se valesse per vera la sua tesi non si comprenderebbe il motivo per cui essa ha chiesto la perizia non al solo scopo di stabilire quanti caffè si possono fare con un chilo, ma anche a quello di contabilizzare le consumazioni registrate, compito che avrebbe a mente sua potuto lasciare al Pretore. Se ne deve concludere, come rettamente ritenuto dal Pretore, per l'inesistenza di motivi giustificanti il licenziamento in tronco dell'attore, il che comporta l'accollo alla convenuta delle spese di perizia, resasi necessaria proprio per il tentativo di accertare l'esistenza dei motivi gravi (esplicito: appello, pag. 17) e di dimostrare il fondamento della riconvenzionale.

E. 5

Per l'ipotesi, verificatasi, del parziale accoglimento della petizione conseguente alla predetta mancanza di giustificazione del licenziamento immediato, la convenuta solleva una

serie di ulteriori censure al giudizio pretorile.

E. 5.1

La quota parte della tredicesima mensilità ammonterebbe a soli fr. 910.-- (appello, pag. 17), e questo perché la stessa sarebbe limitata al periodo fino alla data del licenziamento in tronco (risposta, pag. 7). La tesi è manifestamente infondata, dovendosi computare il risarcimento fino al giorno in cui il contratto sarebbe venuto meno per effetto della disdetta ordinaria, in concreto il 30 aprile 1992.

E. 5.2

La convenuta contesta anche, con argomentazioni al limite della comprensibilità, l'attribuzione di un'indennità ex art. 337c cpv. 3 CO di fr. fr. 10'000.--. La censura può essere respinta con il semplice rinvio all'ampio potere di apprezzamento conferito al primo giudice dal legislatore (DTF 116 II 300; II CCA 20 maggio 1998 in re B./M. SA, 8 marzo 1996 in re C./T. SA,

E. 5.3

Essendo il salario comprensivo della prestazione di ore supplementari, lo stesso dovrebbe essere decurtato durante il periodo di disdetta, data la mancata prestazione di tali ore. La tesi, priva di ogni fondamento giuridico, va dichiarata irricevibile ex art. 321 CPC in quanto estranea a quelle addotte negli allegati introduttivi, e pertanto inammissibile novità della sede di appello.

E. 5.4

Ne è lo stesso per l'invocazione dell'art. 29 LADI, omessa in prima sede dalla convenuta, alla quale va ricordato inoltre che la presente procedura, in quanto eccedente il valore di fr. 20'000.--, non è retta dalla massima ufficiale, di modo che non vi è spazio per un richiamo d'ufficio -che peraltro nemmeno sotto l'egida dell'art. 420 CPC si effettuerebbe senz'altro in sede di appello- della documentazione richiesta per fare luce su questo aspetto della controversia, colpevolmente negletto dalla convenuta medesima.

E. 6

Rimane da stabilire il destino della domanda riconvenzionale, il cui computo è oggetto di esplicita doglianza dell'appellante (punti 15 e 16, pag. 15-17).

E. 6.1

La voce di danno relativa alla mancata consegna degli asseriti introiti dell'ipotetica maggiore vendita di caffè va completamente disattesa per i motivi già esaminati al considerando 3. La convenuta potrebbe semmai prevalersi dell'irrazionale utilizzo del caffè da parte dell'attore, che ha causato consumi maggiori al necessario per il conseguimento delle vendite contabilizzate, da risarcire al prezzo di costo del caffè e non comunque a quello di vendita, ma siffatta pretesa non risulta essere stata presentata, così che nulla può essere attribuito a tal titolo.

E. 6.2

La pretesa per le cene tra amici oggetto di contestazione (appello, punto 16: 3 cene x7 amici x fr. 50.-- = fr. 1'050.--) appare del pari infondata: le bevande sono state regolarmente contabilizzate (consid. 4.2), mentre il cibo consumato non risulta essere stato pagato dalla convenuta (in senso contrario: deposizioni _____ e _____). Si potrebbe

discutere la questione a sapere se tale occasionale comportamento del gerente -invito di ospiti utilizzando le strutture del locale senza fatturare il cibo, peraltro non pagato dalla convenuta, ma solo le bevande- costituisca una violazione contrattuale dell'obbligo di fedeltà (che comunque non giustificerebbe un licenziamento in tronco), ma in ogni caso non se ne deduce un obbligo risarcitorio per l'attore, non potendosi da un lato quantificare l'onere che ne sarebbe derivato alla convenuta per l'uso delle sue strutture -sicuramente compensato dalla vendita delle bevande- e non essendoci d'altro lato alcuna certezza che quelle persone avrebbero altrimenti accettato di cenare in quel locale alle normali condizioni.

E. 6.3

La pretesa per la pasta da pizza , irrivalentemente quantificata in fr. 8'130.-- solo con l'appello (pag. 17) risulta, come si è già visto (consid. 4.1), non provata, ed è pertanto da respingere nel suo complesso. Ne discende la reiezione del gravame principale, infondato in ogni suo punto

E. 7

Con il gravame adesivo l'attore giudica insufficiente l'indennità ex art. 337c cpv. 3 CO, ritenendo che il primo giudice avrebbe erroneamente ravvisato un motivo attenuante nel fatto che il rapporto di lavoro era già stato rescisso e che egli avrebbe omesso di considerare l'atteggiamento ostile della convenuta. Si tratta di argomentazioni non suscettibili di causare la riforma del giudizio impugnato. Rammentato il vasto margine di apprezzamento spettante al Pretore (cfr. consid. 5.2), del quale è peraltro cosciente lo stesso ricorrente, appare irrilevante la questione a sapere chi avesse deciso di disdire il contratto, dovendosi in ogni caso ammettere che il dipendente non è stato leso nel suo affidamento in rapporto contrattuale che avrebbe potuto protrarsi per lungo tempo. Della colpa della convenuta il Pretore ha di contro tenuto conto, mentre non si saprebbe ravvisare negli atti della causa un suo torto particolare, suscettibile di per sé di giustificare un aumento dell'indennità da fr. 10'000.-- a fr. 25'900.--. Anche l'appello adesivo va pertanto disatteso.

E. 8

Non torna invece conto di chinarsi sull'istanza di intersecazione 22 gennaio 1999 della convenuta, trattandosi -come giustamente riconosce la richiedente- di schermaglia tra colleghi da risolvere in altra sede, ed essendo invece escluso dalla mole di lavoro che grava questa Camera che essa abbia a chinarsi sul verificarsi o meno della ai fini del giudizio irrilevante ipotesi per la quale l'attore le rivolgerebbe l'accusa di possedere "una mente machiavellica". Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati l'art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 28 ottobre 1998 di _____ è respinto. II. Le spese della procedura di appello, consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 1'750.-- b) spese fr. 50.-- T o t a l e fr. 1'800.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere all'attore fr. 2'500.-- per ripetibili di appello. III. L'appello adesivo 16 dicembre 1998 di _____ è respinto. IV. Le spese della procedura di appello, consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 480.-- b) spese fr. 20.-- T o t a l e fr. 500.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 800.-- per ripetibili di appello. V. Intimazione: - _____ Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II

presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.